

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 21 DEL 28.04.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Abbadia Lariana (LC) il 29 marzo 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico,

CONDANNA

Il tecnico Nicolò Mongiello, della ASD Ringvillage Boxing Club, alla sanzione della censura ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Abbadia Lariana (LC) il 29 marzo 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, dopo la fine del match del proprio assistito e alla lettura del verdetto si rivolgeva verso l'arbitro contestando di fatto l'operato del giudice e usando epiteti tant'è che veniva redarguito dal Commissario di riunione. Atteggiamento proseguito anche durante il match successivo.

Fatti accertati in Abbadia Lariana (LC) a far data dal 29 marzo 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini